

Corte di Appello di Brescia, II sezione penale (Pres. Dr.ssa Milesi), sentenza nr. 3534/2019 del 20.12.2019

**Guida in stato d'ebbrezza – MAP – S NDP – omessa pronuncia su trasmissione atti alla Prefettura per sospensione patente – appello del P.G. – difetto d'interesse – INAMMISSIBILITA' appello**

È inammissibile, per difetto d'interesse all'impugnazione, l'appello avanzato dalla Procura Generale avverso un sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per esito positivo della MAP in punto di mancata trasmissione degli atti alla Prefettura per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada.

Non sussiste, invero, alcun obbligo in capo al giudice di trasmettere gli atti al Prefetto, potendo provvedere a tale adempimento il Pubblico Ministero o la prefettura stessa d'ufficio.

[Nel caso di specie, la Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'appello del Procuratore Generale avverso una S NDP emessa in un processo per art. 186 C.d.S.. Uniformandosi agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e rammentando le finalità proprie dei mezzi d'impugnazione, affermava l'assenza di un interesse all'impugnazione nel caso *de quo* nonché l'insussistenza di un obbligo specifico di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa in capo al Giudice del merito]